

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(**FERRARI-AGGRADI**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1965

Modifica dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, che ha disposto provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura, prevede nel secondo comma la possibilità della concessione di contributi nelle spese per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive, nella misura indicata nell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'articolo 18 determina in misura diversa l'aliquota massima dei detti contributi a seconda che i concessionari abbiano o meno la qualità di coltivatori diretti, di mezzadri o coloni, di titolari di piccole aziende o di cooperative agricole. Infatti, mentre il contributo massimo concedibile a tali soggetti ai sensi del primo comma di detto articolo è del 25 per cento (elevabile in determinati territori al 35 per cento), quello previsto per gli altri agricoltori è del 10 per cento (quinto comma).

Il successivo articolo 9 della stessa legge n. 404 adotta però un diverso criterio per la determinazione dei contributi diretti a fa-

vorire la diffusione della meccanizzazione nel settore bieticolo, i quali infatti possono essere concessi sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (25 per cento e, in determinati territori, 35 per cento) per qualunque categoria di agricoltori, con particolare riguardo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di piccole aziende e cooperative agricole.

Poichè unica è la finalità perseguita dalla legge 23 maggio 1964, n. 404, di stabilire, mediante la riduzione dei costi unitari, condizioni favorevoli ad una rapida ripresa produttiva di due importanti settori dell'agricoltura nazionale parimenti in situazione critica, non appare giustificata tale diversità di trattamento per i detti settori.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, con il quale si provvede a modificare la disciplina degli interventi previsti dalla ripetuta legge n. 404 a favore dell'olivicoltura, per uniformarla a quella relativa al settore bieticolo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è modificato come segue:

« I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Ai fini della concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo 18 ».